



SOMMARIO

MESE DI GIUGNO 2007

NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER
IL VERSAMENTO DEGLI INTERESSI
DA RAVVEDIMENTO OPEROSO PAG. 1

NOTIZIE FLASH
AREA CONSULENZA DEL LAVORO PAG. 4

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE:
PREVISIONE DELLE PRESTAZIONI
ACUSTICHE DEGLI EDIFICI PAG. 5

SICUREZZA
LE NUOVE REGOLE PER L'IMPIEGO
DEI PONTEGGI: IL PIMUS PAG. 6

SPECIALE FINANZIAMENTI PAG. 7

SCADENZARIO PAG. 8

NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER IL VERSAMENTO DEGLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO

Riferimenti:

Art. 13, D.Lgs. n. 472/97
Risoluzione Agenzia Entrate 22.5.2007,
n. 109/E

Con riferimento ai casi di utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo che devono essere utilizzati nel mod. F24 per esporre, separatamente dall'importo relativo all'imposta, gli interessi dovuti a seguito del "tardivo" versamento di IRPEF, IRES, IVA, Imposte sostitutive, IRAP, Addizionali Regionale e Comunale.

Con la Risoluzione 22.5.2007, n. 109/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito 7 nuovi codici tributo che devono essere utilizzati nel mod. F24 per esporre gli **importi dovuti a titolo di interessi** in sede di regolarizzazione del versamento delle imposte dovute (**IRPEF, IRES, IVA, Imposte sostitutive, IRAP, Addizionali Regionale e Comunale**) utilizzando l'istituto del **ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

N.B.

L'istituzione dei nuovi codici comporta che, diversamente dalle attuali modalità, gli importi dovuti a titolo di **interessi non devono più essere aggiunti all'imposta ma vanno esposti separatamente.**

Si rammenta che l'**importo minimo** da versare per il singolo codice tributo è pari a **€ 1,03.**

A seguito del ricorso al ravvedimento operoso per regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di una delle imposte sotto elencate, quindi, è ora necessario **esporre separatamente**, utilizzando il corrispondente codice:

- l'imposta dovuta;
- l'importo dovuto a titolo di interessi (2,5% a giorni);
- l'importo dovuto a titolo di sanzione ridotta (3,75% o 6%).

In sede di compilazione del mod. F24 per il versamento dell'imposta, della sanzione ridotta e degli interessi a seguito di ravvedimento operoso devono quindi essere utilizzati i seguenti codici:

Imposta	Codice tributo	Codice sanzione ridotta ravvedimento operoso	Nuovo codice interessi
<i>IRPEF</i>	4001 – 4033 – 4034	(8915 se da mod. 730)	1989
IRES	2001 – 2002 – 2003	8918	1990
<i>IVA</i>	6001, 6002, ..., 6031, 6032, ..., 6035, 6099, ecc.	8904	1991
<i>Imposte Sostitutive</i>	1663, 1667, 1672, 4025, 8055, 8056, ecc.	8912 – 8913	1992
<i>IRAP</i>	3800 – 3812 – 3813	8907	1993
<i>Addizionale Regionale</i>	3801	8902 (8916 se da mod. 730)	1994
Addizionale Comunale	3817 – 3861	8903 (8917 se da mod. 730)	1995

La citata Risoluzione n. 109/E fornisce infine ulteriori specifiche riguardanti le modalità di compilazione del mod. F24 come di seguito schematizzato:



Fringe benefit dell'autovettura: coefficiente al 30% anche ai fini previdenziali

L'INPS, con il **Messaggio n. 13423 del 28 maggio 2007**, è intervenuto sulla modalità di determinazione del valore imponibile, ai fini previdenziali, dell'auto aziendale ad uso promiscuo concessa ai dipendenti.

Recependo quanto già stabilito dall'Agenzia delle Entrate, l'Istituto chiarisce che il datore di lavoro deve calcolare le ritenute previdenziali relative all'anno 2007 considerando il **coefficiente del 30%**, (anziché il 50%) da applicare all'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri sulla base delle tariffe ACI in relazione alla diversa tipologia di autovetture.

Flessibilità dell'astensione per la maternità: chiarimenti sulla data del certificato

L'INPS, con il **messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007**, fornisce alcuni chiarimenti sulla richiesta di flessibilità del congedo di maternità, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs n. 121/2001.

Come noto, la flessibilità consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro dal mese precedente al parto fino ai quattro mesi successivi (anziché dai due mesi antecedenti fino ai tre successivi), previa presentazione di apposita richiesta, corredata da certificazione medica.

Ora, l'Istituto chiarisce che tale opportunità **non può essere concessa** qualora le certificazioni sanitarie rechino **una data successiva alla fine del settimo mese di gravidanza**.

Omessa tenuta dei libri obbligatori: nuovo intervento del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con la nota prot. n. 6366 del 22 maggio 2007 interviene nuovamente in materia di maxi sanzione per omessa tenuta dei libri obbligatori fornendo istruzioni operative ai propri funzionari ispettivi.

Il Ministero, con la nota in oggetto, fornisce ulteriori chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione contenute nell'articolo 1, comma 1178, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che, come noto, prevede una sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.

In particolare, il Ministero specifica che tale sanzione viene applicata solamente agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2007.

Cittadini extracomunitari: esonero dal permesso di soggiorno per brevi permanenze

In data 16 maggio 2005, la Camera ha approvato definitivamente una modifica alla normativa in vigore per l'**immigrazione di soggetti extracomunitari**.

In particolare, la legge, in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, prevede l'**esonero** dalla richiesta del permesso di soggiorno per manager, turisti e studenti in relazione ad **una permanenza inferiore a tre mesi**.

I soggetti in questione dovranno comunque dichiarare, alle autorità di pubblica sicurezza, la loro permanenza in Italia pena l'espulsione dal territorio nazionale.

Patto di non concorrenza va sempre retribuito

La Corte di Cassazione, con la **Sentenza 15 maggio 2007, n. 11104**, interviene in materia di patto di non concorrenza.

Secondo la Suprema Corte il patto di non concorrenza va **sempre retribuito** sia nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore sia nel caso di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro.

Il caso proposto era infatti quello di una società che riteneva di non essere tenuta a retribuire il patto di non concorrenza in quanto il lavoratore aveva presentato dimissioni volontarie

Patrizia Pizzinelli
Area Consulenza del Lavoro

Previsione delle prestazioni acustiche degli edifici

Alla fine dello scorso anno, con la pubblicazione del rapporto tecnico [UNI/TR 11175](#), documento a carattere informativo, l'UNI ha dato un'ulteriore risposta all'esigenza conoscitiva sul tema delle prestazioni acustiche degli edifici, fornendo al mercato una guida nazionale all'applicazione delle prime tre parti della norma europea **UNI EN 12354** "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti" ([Parte 1](#): Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti; [Parte 2](#): Isolamento acustico al calpestio tra ambienti; [Parte 3](#): Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea).

Città rumorose

L'[Organizzazione Mondiale della Sanità](#) ha individuato, come soglie di sicurezza acustica, 65 dB di giorno e 55 dB di notte. Livelli superiori di esposizione possono provocare stress e danni extrauditivi, mentre al di sopra degli 80 dB si possono determinare danni permanenti al sistema uditivo. Dai rilievi effettuati da [Legambiente](#), durante la campagna "treno verde" del 2005, Roma, Pisa e Palermo sono risultate le tre città più rumorose d'Italia, registrando comunque livelli di decibel superiori ai limiti in ogni città in cui il treno ha fatto tappa. A Palermo sono stati 71,8 dB quelli registrati durante il giorno e 67,3 dB quelli notturni, con valori massimi rilevati in viale Strasburgo; la principale fonte di inquinamento acustico nelle aree urbane è rappresentata, come intuibile, dal traffico stradale.

Qualità di vita all'interno di un edificio

Dai dati Istat del censimento 2001, la Sicilia risulta la regione italiana con il maggior numero di edifici, più di un milione e mezzo di edifici che rappresentano il 12,2% del totale nazionale, per una media di 60,8 edifici per chilometro quadrato. La qualità di vita all'interno di un edificio dipende anche dalle condizioni acustiche che in esso si vengono a creare. Poiché non è possibile intervenire sulle sorgenti esterne per ridurre l'emissione sonora, l'ottenimento di condizioni acustiche tali da rendere l'ambiente interno acusticamente confortevole può realizzarsi solo agendo sulle componenti edilizie dello stesso.

Data la complessità degli aspetti fisici e tecnici dell'acustica in edilizia, la previsione del risultato acustico finale di una certa soluzione costruttiva deve necessariamente passare attraverso la progettazione acustica dell'edificio sviluppata sia mediante modelli di calcolo sia mediante soluzioni tecniche basate su dati sperimentali.

Legislazione in materia e norme tecniche

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" stabilisce che devono essere rispettate alcune prestazioni acustiche:

- isolamento acustico delle pareti di facciata e fra differenti unità immobiliari;
- isolamento al calpestio degli ambienti sovrapposti;
- isolamento acustico delle facciate, intese come insieme di elementi di tamponamento e di elementi finestrati complessi;
- livello di emissione degli impianti domestici (sanitari, idraulici, altri).

Inoltre, la direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione, richiede che i prodotti garantiscano il rispetto di determinati requisiti essenziali di sicurezza, fra i quali anche la protezione dal rumore. Conseguentemente i progettisti devono poter disporre di criteri che consentano loro di rispettare, sulla base delle caratteristiche dei prodotti utilizzati e delle tecnologie costruttive scelte, i requisiti acustici che le norme cogenti hanno fissato.

L'UNI/TR 11175 costituisce un valido aiuto in tal senso, descrivendo i calcoli e le soluzioni tecniche da seguire per ottenere determinati risultati. L'approccio di base è quello più generale possibile per scopi progettuali ed è basato su grandezze acustiche che specificano le prestazioni dei componenti edilizi e le prestazioni dell'edificio. I requisiti di un ambiente sono pertanto formulati sia stabilendo un valore minimo delle prestazioni acustiche, tanto dell'edificio quanto dei suoi componenti, sia individuando un livello massimo di rumore ammissibile nell'ambiente stesso

Emanuela Magrini
Area Qualità e Certificazione

Le nuove regole per l'impiego dei ponteggi: il PiMUS

Il Decreto legislativo 235/03, entrato in vigore il 19 luglio 2005, stabilisce le misure di sicurezza da osservare per l'esecuzione di lavori in quota e il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (**PiMUS**) che rappresenta il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la concreta procedura di montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo.

E' finalizzato a garantire:

- la sicurezza del personale addetto al montaggio e smontaggio;
- la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio;
- la sicurezza di persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di utilizzo (ad esempio lavoratori che nelle vicinanze svolgono altre attività, residenti di un edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti, etc.).

A condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile il PiMUS va redatto nei seguenti casi:

- ponteggi metallici fissi
- ponteggi in legname
- piani di carico
- ponti su ruote (orientamento prevalente)

L'obbligo di garantire l'avvenuta redazione del PiMUS è del datore di lavoro dell'impresa che monta e smonta i ponteggi, il quale si avvale per la stesura di persona competente.

Il PiMUS è, quindi, una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nello specifico cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

In dettaglio il PiMUS deve contenere:

- Dati identificativi del luogo di lavoro
- Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio
- Identificazione della squadra di lavoratori
- Identificazione del ponteggio (tipologia, marca)

- Disegno esecutivo del ponteggio
- Progetto del ponteggio, quando previsto
- Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio, complete con le illustrazioni, disegni o foto
- Descrizione delle regole da applicare durante l'uso del ponteggio
- Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l'uso.

In relazione al personale che opera nell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, il decreto legislativo prevede che questo abbia ricevuto una formazione adeguata e operi sotto la sorveglianza di un preposto, mentre tale obbligo non si estende agli utilizzatori dei ponteggi. La formazione deve essere svolta entro il **23 febbraio 2008**. Nel periodo transitorio (dall'entrata in vigore del decreto sino al 23.02.08), il montaggio/smontaggio dei ponteggi può essere fatto solo da personale che può vantare una pregressa esperienza lavorativa nell'allestimento dei ponteggi di almeno 2 anni alla data di entrata in vigore del decreto (19 luglio 2005) e di almeno 3 nel caso di preposto. La formazione può essere svolta solo da Enti formatori accreditati e/o autorizzati, ha una durata complessiva di 28 di cui 14 di pratica e ogni 4 anni è previsto un aggiornamento della durata di 4 ore.

Confartigianato Sistema Cesena offre consulenza per la redazione del PiMUS e attraverso il proprio ente di formazione, Form.Art, organizza i corsi di addestramento per il personale interessato. Per maggiori informazioni sul servizio e sui corsi è possibile contattare i seguenti referenti sul territorio:

- **Cesena:** Simone Mazzotti (tel. 0547.642511)
- **Cesenatico:** Alfio Pari (tel. 0547.82096)
- **Gambettola:** Livio Piraccini e Katia Milisits (tel. 0547.53369)
- **Savignano s/R - San Mauro:** Gianluca Ricci (tel. 0541.930533)
- **Mercato e Sarsina:** Ilaria Fusai (tel. 0547.94574)
- **S.Piero:** Giusy Para (tel. 0543.917393)



Programma per La Ricerca Industriale, Innovazione E Trasferimento Tecnologico della Regione Emilia Romagna - "PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO"

Beneficiari: Imprese singole Industriali, Artigiane, Agro-Industriali e loro Consorzi nonché associazioni temporanee (ATI) avente sede operativa in regione.

Attività Finanziabili: Progetti di **Ricerca Industriale** (acquisizione di nuove conoscenze sfruttabili per realizzare nuovi prodotti, servizi e/o processi) e **Sviluppo Precompetitivo** (concretizzazione dei risultati della ricerca nella progettazione e realizzazione prototipale di nuovi prodotti, servizi e/o processi)

Spese Ammissibili:

- Nuovo personale da assumere con diploma di laurea o titolo superiore conseguito da non oltre 5 anni, impegnato nelle attività del progetto;
- Contratti di collaborazione con le Università ed enti di ricerca che prevedano il distacco temporaneo di ricercatori o consulenze di ricerca continuative
- Prestazioni relative all'utilizzo di laboratori accreditati dal MIUR, laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione
- Consulenze tecnologiche di soggetti qualificati ;
- Strumentazioni, attrezzature anche informatiche nella misura del 30% del costo del progetto
- Personale interno assegnato alle attività di ricerca nella misura del 30% del costo del progetto
- Acquisto di licenze, brevetti, spese di registrazione a livello nazionale ed internazionale
- Costi esterni per la realizzazione di prototipi nella misura del 20% del costo totale del progetto

Le spese ammissibili decorrono dalla data di comunicazione di approvazione della domanda, e non devono essere inferiori a 150.000 Euro.

I progetti devono avere una durata da un minimo di 12 ad un max. di 24 mesi.

Entità e tipologia del contributo:

La misura delle agevolazioni, sotto forma di **contributo in conto capitale** sono le seguenti:

- il 50% per le attività di ricerca industriale;
- il 25% per le attività di sviluppo pre-competitivo; in caso di progetti presentati da PMI l'agevolazione è aumentata del 10%.

Il contributo massimo concedibile è pari ad Euro 250.000,00

I criteri su cui verranno valutate le domande riguarderanno:

- **Elementi tecnico-scientifici (grado di innovazione del progetto)**
- **Ricadute economiche attese**
- **Elementi gestionali-manageriali (qualità delle risorse)**
- **Impatto regionale (priorità settoriali ed impatto occupazionale)**

Il bando di gara verrà aperto a [SETTEMBRE 2007](#)

L. R. 41/97 - INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Beneficiari:

- Piccole imprese esercenti il commercio con un **massimo di 10 ADDETTI**
- Medie imprese esercenti il commercio con un massimo di 40 ADDETTI.

Attività Finanziabili: I progetti dovranno riguardare:

- a) Assistenza tecnica a carattere continuativo;
- b) Assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici

Entità e tipologia del contributo:

Il contributo è concesso fino ad un **massimo del 50%** della spesa una tantum ammissibile

Possono essere ammesse a contributo le iniziative intraprese **dopo il 30 giugno 2006.**

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Provincia competente entro e non oltre il: [02 LUGLIO 2007](#)

Chiara Ricci

(Responsabile Legge di incentivazione)

Giugno 2007

venerdì 15 giugno 2007

➤ MODELLO 730 / 2007

Consegna al dipendente o pensionato del modello 730 e del prospetto di liquidazione modello 730-3 da parte del sostituto d'imposta

lunedì 18 giugno 2007

➤ MODELLO UNICO 2007 - PERSONE FISICHE

Termine entro il quale effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione relativi a: IRPEF (saldo 2006 e primo acconto 2007); addizionale regionale/comunale IRPEF; IVA (con la maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese); IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); acconto del 20% dell'imposta dovuta per i redditi assoggettati a tassazione separata; contributi IVS e contributi Gestione separata INPS professionisti (saldo 2006 e primo acconto 2007); ecc.

➤ MODELLO UNICO 2007 - SOCIETA' DI PERSONE

Termine entro il quale effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione relativi a IVA (con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese); IRAP (saldo 2006 e primo acconto 2007); ecc.

➤ MODELLO UNICO 2007 - SOGGETTI IRES

Versamento dell'IRES e IRAP a saldo 2006 e primo acconto 2007 per i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari

➤ DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Termine per il versamento del diritto camerale annuale

➤ IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - 2007

Termine per il pagamento dell'imposta dovuta per il 2007 (unica soluzione o acconto)

➤ IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese precedente

➤ IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE/COMUNALE

Versamento delle quote dell'addizionale regionale/comunale all'IRPEF, trattenuta sui redditi di lavoro dipendente/pensione

➤ IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro autonomo e derivanti da provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, utilizzazioni di marchi ed opere dell'ingegno e associazione in partecipazione

➤ IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente

➤ IVA COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI D'INTENTO

Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente

➤ IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente

➤ CONTRIBUTI INPS MENSILI

Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente

➤ GESTIONE SEPARATA INPS

Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente

mercoledì 20 giugno 2007

➤ IVA COMUNITARIA, ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione; per i soggetti che utilizzano il sistema telematico EDI la scadenza è prorogata di 5 giorni